




Direzione Processo Legislativo e Comunicazione istituzionale
Settore Studi, Documentazione e Supporto Giuridico Legale

ELEZIONI REGIONALI

26 MAGGIO 2019

Vademecum



*Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale
Aurelia Jannelli*

*Settore Studi, documentazione e supporto giuridico legale
Osservatorio Elettorale*

*A cura di
Gian Piero Valenti*

*CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino
tel. 011/5757375*

*<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale>
e-mail: osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it*

aprile 2019

ELEZIONI REGIONALI

26 maggio 2019

Vademecum

INDICE

VADEMECUM DELL'ELETTORE	6
QUANDO SI VOTA	6
CHI HA DIRITTO AL VOTO	6
DOCUMENTI NECESSARI PER VOTARE	7
ELETTORATO PASSIVO	7
L'ASSEGNAZIONE DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI	7
LE SCADENZE ELETTORALI	9
LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE	16
PRESENTAZIONE DELLE LISTE REGIONALI	16
NUMERO DEI CANDIDATI	17
DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI	18
DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO	18
PRESENTAZIONE DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI	19
MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE	19
NUMERO DEI CANDIDATI	21
DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI CANDIDATI	22
DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO	23
DISPENSA DALLA SOTTOSCRIZIONE DEGLI ELETTORI PER LE LISTE DEI CANDIDATI PRESENTATE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 2009 N. 21	23
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA L. 9-1-2019 N. 3 "MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, NONCHÉ IN MATERIA DI PRESCRIZIONE DEL REATO E IN MATERIA DI TRASPARENZA DEI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI"	24
INELEGGIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE	25
INCOMPATIBILITÀ ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE	27
CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E DI INELEGGIBILITÀ SOPRAVVENUTE E LORO RIMOZIONE – ART. 7 L. 154/1981	30
INCANDIDABILITÀ ALLE ELEZIONI REGIONALI	31
LE MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO	32
LA FORMULA ELETTORALE	34
PROPAGANDA ELETTORALE	36
DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE	36
ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE	37
AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI	38
MESSAGGI POLITICI ELETTORALI SU QUOTIDIANI E PERIODICI	38
MESSAGGI RADIOTELEVISIVI AUTOGESTITI	39

AFFISSIONI - PROPAGANDA A MEZZO DI MANIFESTI E GIORNALI MURALI	40
PROPAGANDA ELETTORALE FONICA SU MEZZI MOBILI	40
PROPAGANDA MOBILE E VOLANTINI	41
SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI	41
ULTERIORI DIVIETI DI PROPAGANDA ELETTORALE	42
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI E MANIFESTAZIONI ELETTORALI.....	42
INIZIO DEL DIVIETO DI PROPAGANDA.....	42
SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE.....	43
RACCOLTA FONDI PER IL FINANZIAMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE	43
SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE SOSTENUTE DAI CANDIDATI	44
SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE SOSTENUTE DA CIASCUN PARTITO, MOVIMENTO O LISTA.....	45
DICHIARAZIONE SPESE SOSTENUTE E OBBLIGAZIONI ASSUNTE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE DAI CANDIDATI	45
RENDICONTO RELATIVO AI CONTRIBUTI E SERVIZI RICEVUTI	46
CONTRIBUTI PER LA CAMPAGNA ELETTORALE	47
OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN ORDINE AI CONTRIBUTI RICEVUTI.....	47
PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI.....	49
PUBBLICITÀ E CONTROLLO DELLE SPESE ELETTORALI DI PARTITI, MOVIMENTI, LISTE E GRUPPI ..	49
PUBBLICITÀ E CONTROLLO SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI	49
PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE.....	50

Vademecum dell'elettore

Quando si vota

Domenica 26 maggio 2019 i seggi aprono alle ore 7.00 e chiudono alle ore 23.00

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale con quelle del Parlamento europeo, vengono preliminarmente scrutinate le schede relative a quest'ultimo. Concluso tale scrutinio, le operazioni vengano sospese e rinviate **alle ore 14 di lunedì 27 maggio**¹.

Nel caso di contemporaneo svolgimento con le elezioni amministrative, lo scrutinio per queste ultime seguirà, senza interruzione, quello delle elezioni regionali.

Le suddette operazioni di scrutinio devono essere completate entro le ore 10 di martedì 28 maggio.

I comizi elettorali per eleggere Presidente della Giunta e Consiglio regionale sono stati indetti con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 25 del primo aprile 2019.

L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni è stata effettuata con il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 26 del primo aprile 2019.

La notizia della convocazione dei comizi elettorali è portata a conoscenza degli elettori con apposito manifesto che tutti i sindaci dei comuni del territorio regionale rendono pubblico, mediante affissione, 45 giorni prima della data stabilita per le elezioni.

Chi ha diritto al voto

Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età entro il primo giorno della votazione, possono esercitare il diritto di voto.

Tranne le eccezioni espressamente previste dalla legge (scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell'ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto.

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (*Costituzione, art. 48, comma 4*).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (*D.P.R. 223/1967, art. 2*)².

¹ Cfr. art. 1 co. 399 L. 147/2013, art. 1 comma 2 D.L. 300/1994 come convertito, art. 16 L. 18/1979, art. 2 lett. c) D.L. 161/1976 come convertito, art. 20 L. 108/1968, art. 73 D.P.R. 361/1957.

² Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

Documenti necessari per votare

In seguito all'entrata in vigore del d.P.R. 299/2000 e successive modificazioni, è stata istituita la "tessera elettorale" personale a carattere permanente che sostituisce il vecchio certificato elettorale a norma della legge 120/1999, art. 13.

Tale tessera va esibita presso la sezione elettorale unitamente ad un documento di identità.

Elettorato passivo

Il diritto di elettorato passivo, cioè la possibilità di essere eletto, trova fondamento nell'articolo 51 della Costituzione che dispone: *"tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge"*.

Fatte salve tutte le cause ostative che si riassumono essenzialmente nelle categorie della incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità e che saranno oggetto di trattazione nel corso della pubblicazione, possono essere eletti consiglieri regionali e Presidente della Giunta gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel primo giorno fissato per la votazione.

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

L'assegnazione dei seggi alle circoscrizioni provinciali

Il Consiglio regionale è composto da 50 membri, oltre al presidente della Giunta regionale.

I seggi sono ripartiti tra le province dividendo il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi del Consiglio e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione³ di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e resti più alti.

Solo i 4/5 dei consiglieri assegnati al Consiglio vengono eletti sulla base di liste provinciali concorrenti, ossia 40 su 50 : pertanto il numero degli abitanti della regione viene diviso, non

• coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza personali detentive oppure alla libertà vigilata oppure al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

• i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

• coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.

³ La popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale, risalente al 2011, pubblicati con il D.P.R. 6/11/2012 sulla Gazzetta Ufficiale 18/12/2012 n. 209 S.O. alla G.U. n. 294 del 18/12/2012

già per il numero di seggi effettivamente da assegnare (50) ma per 40, ossia quelli da ripartire proporzionalmente.

La tabella illustra il dettaglio del numero di seggi per provincia.

circoscrizione	seggi spettanti
ALESSANDRIA	4
ASTI	2
BIELLA	2
CUNEO	5
NOVARA	3
TORINO	21
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1
VERCELLI	2
TOTALE	40

Le scadenze elettorali

Giovedì 11 aprile 2019

(45° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Scadenza del termine per le cancellazioni da apportare alle liste elettorali per gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana o che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale.

Scadenza del termine per l'iscrizione degli elettori che abbiano trasferito la residenza nel comune.

Scadenza del termine per le variazioni da apportare alle liste in seguito a trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del comune.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 3, co. 6 e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32)

Da lunedì 1 aprile a venerdì 24 maggio 2019

(dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni)

- gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione sulla propria testata per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 1)

- sono ammesse solo determinate forme di messaggio politico elettorale e sono le seguenti: annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi, pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati, e dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 7, co. 2)

- la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e candidati in competizione.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co. 1)

- la trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4)

- i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

(L. 10 dicembre 1993 n. 515 art. 19, co.1)

Da lunedì 1 aprile a domenica 26 maggio 2019

(dalla data del decreto di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto)

- divieto di fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 5, co. 2)

- Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 9)

Entro domenica 14 aprile 2019

(entro il 3° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, presso il Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della provincia, dell'ufficio centrale circoscrizionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente del tribunale.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, co. 1)

Entro martedì 16 aprile 2019

(entro il 5° giorno dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Costituzione, presso la Corte d'appello del capoluogo della regione, dell'ufficio centrale regionale, composto di tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello medesima per decidere sui ricorsi contro la eliminazione nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 8, co.3)

Entro domenica 21 aprile 2019

(entro il 10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

Da martedì 23 a venerdì 26 aprile 2019

(dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)

La giunta comunale provvede a stabilire e delimitare gli spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste ammesse.

In caso di coincidenza di elezioni, la Giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nell'articolo 2.

(L. 4 aprile 1956 n. 212, art., 2 co.1 e co.5)

Venerdì 26 aprile 2019

(30° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'iscrizione nelle liste elettorali degli elettori per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

Divieto di affissione da parte di singoli candidati o di partiti o gruppi politici di manifesti di propaganda, stampati, giornali murali o altri, fuori degli appositi spazi.

Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile. La violazione di tali prescrizioni è punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32; L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1; L. 10 dicembre 1993, n. 515, art. 15, co. 17)

Dalle ore 8.00 di venerdì 26 alle ore 12.00 di sabato 27 aprile 2019

(dalle ore 8.00 del 30° giorno alle ore 12.00 del 29° giorno antecedente quello della votazione)

Presentazione delle liste provinciali dei candidati presso le cancellerie dei tribunali capoluoghi di provincia e delle liste regionali presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo di regione.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co. 1; L. 23 febbraio 1995, n. 43, art. 1, co. 3.)

Sabato 27 aprile 2019

(entro le ore 24.00)

Gli uffici centrali circoscrizionali inviano le liste all'ufficio centrale regionale per la verifica del numero delle candidature.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co. 7)

Domenica 28 aprile 2019

(entro le ore 12.00)

L'ufficio centrale regionale, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite prescritto dalla legge e le rinvia, così modificate, agli uffici centrali circoscrizionali

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 9, co. 7)

Domenica 28 aprile 2019

(entro le ore 12.00)

Gli uffici centrali circoscrizionali e, in parallelo l'ufficio centrale regionale, procedono all'esame delle candidature depositate, verificando il rispetto dei tempi per il deposito, il numero delle sottoscrizioni, il numero di candidati, la conformità dei contrassegni alle disposizioni legislative ricusando quelli irregolari, la sussistenza di requisiti prescritti dalla legge per i candidati stessi.

Entro la sera stessa i delegati di lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'ufficio circoscrizionale e delle eventuali modifiche apportate alle liste.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 1 e 2; L. 23 febbraio 1995 n. 43 art. 1 co.11)

Lunedì 29 aprile 2019

(ore 9.00)

L'ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti o un nuovo contrassegno e deliberare seduta stante. Le decisioni sono comunicate ai delegati di lista nella stessa giornata.

Le medesime procedure sono seguite dall'ufficio centrale regionale per le liste regionali.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 3 e 4; L. 23 febbraio 1995 n. 43 art. 1 co.11)

Martedì 30 aprile 2019

(entro 24 ore dalla comunicazione delle decisioni)

Contro l'eliminazione di liste e candidati, i delegati di lista possono ricorrere all'ufficio centrale regionale. Il ricorso va depositato, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale che, nella stessa giornata, a mezzo di corriere, lo trasmette all'ufficio centrale regionale, corredato delle proprie deduzioni.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 5, 6, 7)

Giovedì 2 maggio 2019

(nei due giorni successivi alla comunicazione delle decisioni)

L'ufficio centrale regionale si pronuncia sui ricorsi, comunicando le proprie decisioni ai ricorrenti e agli uffici centrali circoscrizionali nelle successive 24 ore.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 10, co. 8, 9)

Sabato 11 maggio 2019

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Notifica, da parte del sindaco o del commissario incaricato alla provvisoria amministrazione del comune, della nomina a scrutatori di seggio elettorale per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

Comunicazione al sindaco o al commissario, entro 48 ore dalla notifica della nomina, da parte degli scrutatori sorteggiati, degli eventuali gravi impedimenti ad assolvere gli incarichi, ai fini della sostituzione degli impediti.

(Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, co.3)

Da sabato 11 maggio 2019

(15° giorno antecedente quello della votazione)

Divieto di rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori , anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

(Legge 22 febbraio 2000 n. 28, art. 8, co. 1)

Domenica 12 maggio 2019

(14° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione sul sito internet di movimenti o partiti che presentano liste del curriculum vitae fornito dai loro candidati e del relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

(Legge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1 co. 14)

Sabato 18 maggio 2019

(8° giorno antecedente quello della votazione)

Termine ultimo per l'affissione all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, del manifesto con le candidature, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

(L. 17 febbraio 1968, n. 108, art. 11, co. 1, n. 4)

Domenica 19 maggio 2019

(7° giorno antecedente quello della votazione)

Pubblicazione sul sito internet dell'ente cui si riferisce l'elezione, in apposita sezione denominata "Elezioni Trasparenti" del curriculum vitae e del certificato penale dei candidati già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico previamente inviato all'ente dagli stessi.

(Legge 9 gennaio 2019 n. 3, art. 1 co. 15)

Da venerdì 24 a domenica 26 maggio 2019

(dal 2° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)

Periodo durante il quale gli uffici comunali restano aperti quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

(Legge 27/12/2013 n. 147 art. 1 co. 400 lett g)

Giovedì 23 maggio 2019

(3° giorno antecedente quello della votazione)

Scadenza del termine, entro il quale gli elettori ricoverati in ospedali e luoghi di cura aventi diritto al voto, devono far pervenire al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di cura.

Trasmissione al sindaco, a cura della commissione elettorale circondariale, ai fini della consegna al presidente di ogni sezione elettorale dell'elenco dei delegati di ciascuna lista autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Notifica agli interessati, da parte del sindaco o del commissario incaricato, della nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatarci per grave impedimento.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 42, co. 2 e art. 35, co. 1, Legge 8 marzo 1989 n. 95, art. 6, u.c.)

Entro venerdì 24 maggio 2019

(entro il 2° giorno antecedente quello della votazione)

Comunicazione della designazione dei due rappresentanti di lista al segretario del Comune, che ne curerà l'inoltro presso gli uffici elettorali di sezione.

Invio delle designazioni dei due rappresentanti di lista direttamente ai singoli presidenti di seggio in caso di mancata trasmissione al segretario comunale il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni purché prima dell'inizio delle votazione.

Consegna ai presidenti di ogni sezione del materiale occorrente per le operazioni di votazione e scrutinio, nonché degli elenchi di coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cura.

(D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, art. 35, co.2, art. 27, co. 1 e art. 42, co.3)

Sabato 25 maggio 2019

(nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni)

Scatta il silenzio elettorale. Divieto di effettuare:

- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda.

(Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9)

Domenica 26 maggio 2019

(giorno di votazione)

ore 07.00: inizio operazioni di voto

ore 23.00: chiusura dei seggi

Nei giorni della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

(L. 27-12-2013 n. 147 art. 1 co. 399, Legge 4 aprile 1956 n. 212, art. 9 c. 2)

Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali

(L. 10 dicembre 1993 n. 515 art. 19 co. 1 bis)

Lunedì 27 maggio 2019

(giorno di scrutinio)

ore 14.00: inizio dello spoglio delle schede

(D.L. 21-5-1994 n. 300 art. 1 co. lett f), convertito dalla legge 453/1994)

La presentazione delle candidature

La presentazione e l'ammissione delle liste e candidature sono regolate in ogni dettaglio dalla legge, cosicché tutti gli adempimenti prescritti non si risolvono in una pura formalità, ma sono elementi sostanziali per il buon esito del procedimento.

Quattro quinti dei consiglieri assegnati al Consiglio (40 seggi) vengono eletti con metodo proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti in ciascuna provincia, mentre un quinto (10 seggi) è eletto con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti su tutto il territorio regionale.

E' possibile presentare la propria candidatura sia nelle liste provinciali che nella lista regionale collegata.

La disciplina dei due tipi di lista diverge per alcuni aspetti (tempi, modalità e luogo della presentazione, numero delle sottoscrizioni...) e pertanto appare opportuno trattarle separatamente.

Presentazione delle liste regionali

Quando

Devono essere presentate dalle ore otto del **trentesimo giorno** antecedente la data delle elezioni, alle ore 12 del **ventinovesimo**⁴.

Dove

Presso la cancelleria della Corte d'Appello del capoluogo della regione.

Nel suddetto periodo la cancelleria della Corte rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi⁵.

Modalità di sottoscrizione

Fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 29 luglio 2009, n. 21 "*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*" per la cui trattazione si rinvia a quanto illustrato all'interno del paragrafo relativo alla presentazione delle liste provinciali, le liste regionali devono essere sottoscritte, come disposto dall'art. 1, comma 3, della L. 43/95, da un determinato numero di elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella regione.

In Piemonte le liste regionali, a pena di invalidità, devono essere sottoscritte da **almeno 1500 e non più di 2000** elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nella Regione⁶.

⁴ L. 43/95, art. 1, comma 3 e L. 108/68, art. 9, comma 1 .

⁵ L. 108/68, art. 9, comma 1, così come modificato dalla L. 271/91, art. 4, comma 4

⁶ L'articolo 1, comma 3, quinto periodo, della legge 43/1995 "Norme per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario" stabilisce che la presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da un numero di elettori pari a quello stabilito dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del d.lgs. 533/1993 "Testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni del Senato della Repubblica".

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché nome e cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore con l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore stesso dichiara di essere iscritto.

Il Consiglio di Stato, Quinta Sezione, con la sentenza n. 4993/2014 ha stabilito che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere dimostrata mediante la sottoscrizione di tali liste da parte di soggetti non candidati onde per cui le sottoscrizioni apposte dai candidati **non sono ritenute valide**.

Le firme degli elettori vanno autenticate secondo le disposizioni di legge, con l'osservanza delle modalità indicate nel paragrafo dedicato alla presentazione delle liste circoscrizionali.

E' possibile sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista regionale unitamente alla dichiarazione di presentazione di una lista provinciale collegata.

Nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa⁷ e pertanto non sono ammesse l'autocertificazione (per l'iscrizione nelle liste elettorali), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Numero dei candidati

La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, prevede che sono candidati a presidente della giunta regionale tutti i capilista delle liste regionali.

Ogni lista regionale deve comprendere un numero di candidati non inferiore alla metà dei consiglieri da eleggere, in ciascuna regione, con sistema maggioritario; in Piemonte, poiché il numero dei consiglieri da eleggere con liste regionali è pari ad un quinto dei seggi assegnati al

Tale rinvio è da intendersi riferito, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 3, della legge 270/2005 "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica", all'articolo 9, comma 2, primo periodo, del d. lgs 533/1993, conformemente a quanto previsto dalle ultime istruzioni ministeriali relative alle elezioni regionali del 2014.

Il comma 2 dell'articolo 9 del d. lgs 533/1993, come modificato dall'articolo 2, comma 3, lett. a), della legge 165/2017 *'Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali'*, contiene un ulteriore rinvio prevedendo che "La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, è disciplinata dalle disposizioni contenute nell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361".

Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 bis del d.p.r. 361/1957 stabilisce che "La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominali, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominali o, in caso di collegio plurinominali compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinominali.

⁷ Cfr. Consiglio di Stato parere della prima sezione n. 283/00 del 13 dicembre 2000

Consiglio, che sono cinquanta, le liste regionali devono comprendere non meno di 5 e non più di dieci candidati, oltre al candidato presidente della regione⁸

Documenti necessari per la presentazione delle liste di candidati

La presentazione della lista dei candidati deve essere corredata da una documentazione, determinata per legge; devono essere esibiti, insieme con le liste, i seguenti documenti:

- certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della regione;
- dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato, firmata e autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare; insieme con l'accettazione deve essere resa anche la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcune delle cause di incandidabilità previste nell'articolo 7 del D.lg5 235/2012;
- certificato di iscrizione, di ogni candidato, nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
- modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare; non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi;
- indicazione, nella dichiarazione di presentazione della lista, di due delegati autorizzati a designare, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale regionale.

Dichiarazione di collegamento

A pena di nullità, la presentazione delle liste regionali di candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste provinciali presentate in non meno della metà delle province della regione, con arrotondamento all'unità superiore; in Piemonte pertanto ogni lista regionale deve essere collegata con un gruppo di liste provinciali presenti in almeno quattro province.

Tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste provinciali interessate.

⁸ Cfr . L. 43/1995 art. 1 co. 3 -5 e DL. 138/2011 art.14, co.1

Presentazione delle liste circoscrizionali

Quando

Devono essere presentate dalle ore otto del **trentesimo giorno** antecedente la data delle elezioni, alle ore 12 del **ventinovesimo**.

Dove

Presso la cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo di provincia.

In tale periodo la cancelleria del tribunale rimane aperta quotidianamente dalle ore 8.00 alle ore 20.00, compresi i giorni festivi⁹.

Modalità di sottoscrizione

Fatte salve le disposizioni contenute nella L.R. 29 luglio 2009, n. 21 “*Disposizioni in materia di presentazione delle liste per le elezioni regionali*”, le liste provinciali devono essere sottoscritte, come disposto dall’art. 9, comma 2, della L. 108/68, da un numero determinato di elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione, diverso a seconda dell’ampiezza demografica della circoscrizione stessa.

In Piemonte le liste provinciali devono essere sottoscritte:

Circoscrizione	Popolazione	Numero elettori sottoscrittori
ALESSANDRIA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
ASTI	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
BIELLA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
CUNEO	tra 500.00 e 1.000.000 abitanti	non meno di 1.750 e non più di 2.500 elettori
NOVARA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
TORINO	più di 1.000.000 abitanti	non meno di 2.000 e non più di 3.000 elettori
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori
VERCELLI	tra 100.00 e 500.000 abitanti	non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori

La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli recanti il contrassegno di lista, nome e cognome, luogo e data di nascita dei candidati, nonché nome e cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore con l’indicazione del comune nelle cui liste l’elettore stesso dichiara di essere iscritto.

⁹ L. 108/1968 art. 9 co. 1

Le sottoscrizioni apposte dai candidati a sostegno della loro stessa lista sono state ritenute non valide dal Consiglio di Stato che ha precisato nella sentenza n. 4993/2014 che la rappresentatività delle liste concorrenti deve essere comunque dimostrata attraverso la sottoscrizione delle liste medesime da parte di soggetti non candidati.

Le firme degli elettori devono essere autenticate secondo le disposizioni di legge.

La funzione dell'autenticazione è quella di accertare l'identità personale di coloro che sottoscrivono le istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione; deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione dell'elettore e attesta, da parte del pubblico ufficiale, che la firma stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità personale di colui che sottoscrive.

Il pubblico ufficiale deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autentica, le proprie generalità e la qualifica rivestita; deve inoltre apporre la sua firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

I pubblici ufficiali, cui è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, possono farlo esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

Le autenticazioni sono considerate nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Ogni elettore può sottoscrivere solamente una lista provinciale e una regionale, purché siano collegate¹⁰ E' vietato sottoscrivere più di una lista provinciale e più di una lista regionale, ma è possibile apporre la propria firma sia per una lista provinciale che per una lista regionale, purché collegate .

I soggetti¹¹ autorizzati ad eseguire le autenticazioni sono:

- notai
- giudici di pace
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'appello e dei tribunali
- segretari delle procure della Repubblica
- presidenti della province
- sindaci metropolitani
- sindaci
- assessori comunali e provinciali
- componenti della conferenza metropolitana
- presidenti dei consigli comunali e provinciali
- presidenti e vicepresidenti dei consigli circoscrizionali
- segretari comunali e provinciali
- funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia

¹⁰ L.108/1968 art. 9 co. 4 e L.43/1995 art. 1 co.8

¹¹ L. 108/1968 art. 9 co. 3 e L. 53/1990 art.14 come modificato

- consiglieri provinciali, metropolitani e comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente al presidente della provincia e al sindaco.

L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità previste all'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ; le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature¹².

Nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio non si applicano i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa¹³ e pertanto non sono ammesse l'autocertificazione (per l'iscrizione nelle liste elettorali), la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento, la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Numero dei candidati

Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere nella circoscrizione e non inferiore ad un terzo arrotondato all'unità superiore.

Numero di candidati per lista in ogni circoscrizione del Piemonte

CIRCOSCRIZIONE	NUMERO CONSIGLIERI ASSEGNATI	NUMERO MINIMO CANDIDATURE AMMESSE	NUMERO MASSIMO CANDIDATURE AMMESSE
ALESSANDRIA	4	2	4
ASTI	2	1	2
BIELLA	2	1	2
CUNEO	5	2	5
NOVARA	3	1	3
TORINO	21	7	21
VERBANO-CUSIO-OSSOLA	1	1	1
VERCELLI	2	1	2

Per ogni candidato deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

L'elenco dei candidati in ogni lista deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

¹² L. 130/1998 art. 1

¹³ Cfr. Consiglio di Stato parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000

Ciascun candidato può presentare la propria candidatura in un massimo di tre circoscrizioni, purché sotto lo stesso simbolo.

Documenti necessari alla presentazione delle liste di candidati

La presentazione della lista dei candidati deve essere corredata da:

- certificati, anche collettivi, rilasciati dai sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione;
- dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato, firmata e autenticata da un sindaco o da un notaio, da un pretore o da un giudice conciliatore. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare; insieme con l'accettazione deve essere resa anche la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000 nella quale si attesta che il candidato non si trova in alcune delle cause di incandidabilità previste nell'articolo 7 del D.lgs 235/2012;
- certificato di iscrizione di ogni candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica,
- modello di contrassegno anche figurato in triplice esemplare; non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non è ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi; oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno della lista regionale, è utile che il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, nei formati «. jpeg» e «. pdf».

I competenti uffici, per le attività di diffusione in rete internet delle candidature e dei risultati elettorali, e le stesse tipografie incaricate della stampa di manifesti e schede elettorali, potranno in tal modo acquisire un'ottimale definizione e immagine sia delle espressioni letterali e delle raffigurazioni contenute all'interno del contrassegno, sia delle tonalità di colore.

- indicazione, nella dichiarazione di presentazione della lista, di due delegati autorizzati a designare, personalmente o a mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio, i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Dichiarazione di collegamento

A pena di nullità, la presentazione delle liste provinciali di candidati deve essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con una delle liste regionali e tale dichiarazione è efficace solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati alla presentazione della predetta lista regionale. Le liste provinciali e la collegata lista regionale devono essere contrassegnate dal medesimo simbolo.

Dal momento che più liste provinciali possono dichiarare il collegamento con la medesima lista regionale, quest'ultima può essere contrassegnata o da un simbolo unico, ovvero dai simboli di tutte le liste ad essa collegate.

Dispensa dalla sottoscrizione degli elettori per le liste dei candidati presentate ai sensi della legge regionale 29 luglio 2009 n. 21.

Ai sensi della legge regionale n. 21/2009 la presentazione delle liste provinciali e della relativa lista regionale, che risultino in possesso dei requisiti identificati all'interno dell'art. 1 della legge, non richiederà più sottoscrizione alcuna da parte degli elettori.

Sono esonerati dalla raccolta delle firme:

- a) le liste di partiti o gruppi politici che hanno presentato candidature con un proprio contrassegno e che hanno conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni nelle circoscrizioni elettorali ricomprese nel territorio nazionale per il Parlamento europeo, o per il Parlamento nazionale o per il Consiglio regionale del Piemonte;
- b) le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che sia espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali.
- c) le liste contraddistinte da contrassegno singolo o composito che abbiano ottenuto una dichiarazione di collegamento con gruppi consiliari già presenti in Consiglio regionale al momento della convocazione dei comizi elettorali. La dichiarazione di collegamento è conferita dal Presidente del gruppo consiliare, informata la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, per una sola lista e può essere effettuata anche a favore di lista con denominazione diversa da quella del gruppo consiliare di collegamento. La presente fattispecie è alternativa a quella prevista dalla lettera b).

Adempimenti collegati alla presentazione delle liste previsti dalla L. 9-1-2019 n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Al comma 14 dell'articolo 1 è previsto che entro il quattordicesimo giorno antecedente la data della competizione elettorale i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale¹⁴ rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.

Il comma 15 dell'articolo 1 prevede che in apposita sezione, denominata “Elezioni trasparenti”, del sito internet regionale, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni sono pubblicati in maniera facilmente accessibile il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l'elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico.

La pubblicazione deve consentire all'elettore di accedere alle informazioni ivi riportate attraverso la ricerca per circoscrizione, collegio, partito e per cognome e nome del singolo candidato. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità tecniche di acquisizione dei dati su apposita piattaforma informatica.

¹⁴ Il costo delle imposte di bollo, diritti e ogni altra spesa, essendo finalizzate a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura sono ridotte alla metà (comma 14 ultimo periodo).

Ineleggibilità alla carica di consigliere regionale¹⁵

CARICA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei Ministri ¹⁶	L. 23 aprile 1981, n. 154, (<i>Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale</i>), art. 2, comma 1, n. 1
Nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza ¹⁷	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 2
Nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci ¹⁸	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 4
I titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della regione, della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici ¹⁹	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 5
Nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture ed ai tribunali amministrativi regionali nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori ²⁰	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 6
Dipendenti della Regione ²¹	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 7

¹⁵ Le cause di ineleggibilità si applicano anche agli assessori esterni. In tal senso, il comma 5 dell'art. 50 dello Statuto della Regione Piemonte, che così recita:

“5. I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a tre assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.”

¹⁶ Il comma 2 dell'art. 2 della legge 154/1981 recita:

“Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.”

¹⁷ Vedi nota n. 2.

¹⁸ Vedi nota n. 2.

¹⁹ Vedi nota n. 2.

²⁰ Vedi nota n. 2.

²¹ Il comma 3 dell'art. 2 della legge 154/1981 recita:

“Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.”

La Corte costituzionale, con sentenza 9-17 ottobre 1991, n. 388 (23 ottobre 1991, n. 42 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non prevede che la causa d'ineleggibilità a

CARICA	RIFERIMENTI NORMATIVI
Legali rappresentanti e dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della Regione ²²	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 10
Amministratori e dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione ²³	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 11
Consiglieri regionali in carica in altra Regione ²⁴	L. 154/1981, art. 2, comma 1, n. 12

La pubblica amministrazione, entro cinque giorni dalla richiesta, adotta i provvedimenti necessari per consentire la cessazione delle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa.

Qualora l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione²⁵.

La rimozione delle cause di ineleggibilità deve avvenire non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature²⁶.

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera²⁷ di appartenenza.

consigliere regionale del dipendente regionale cessi anche con il **collocamento in aspettativa** ai sensi del secondo comma dello stesso art. 2.

22 Vedi nota n. 2.

23 Vedi nota n. 2.

24 Vedi nota n. 3.

25 L. 154/1981 art. 2 comma 5

26 L. 154/1981 art. 2

27 Cfr art. 15 comma 7 e art. 20 comma 1 L. 515/1993; le norme dell'articolo 15 "Sanzioni" si applicano anche alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario

Incompatibilità alla carica di consigliere regionale²⁸

INCARICHI	RIFERIMENTI NORMATIVI	CONSIGLIERE REGIONALE
Componente del Consiglio superiore della magistratura	Costituzione, art. 104, com. 7 L. 24 marzo 1958, n. 195 <i>"Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"</i> (art. 33) L. 154/1981, art. 4, comma 1	SI
Parlamentare nazionale	Costituzione, art. 122, com. 2 L. 154/1981, art. 4, primo comma	SI
Componente del Parlamento europeo	Costituzione, art. 122, com. 2 L. 24 gennaio 1979, n. 18, <i>"Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia"</i> , art. 6, comma 1	SI
Consigliere e assessore regionale di altra Regione	Costituzione, art. 122, c. 2	SI
Giudice costituzionale	Costituzione, art. 135, c. 6	SI
Ministro e sottosegretario di Stato	L. 154/1981, art. 4, comma 1	SI
Membro del CNEL	L. 154/1981, art. 4, comma 1	SI
Giudice ordinario della Cassazione, magistrato del Tribunale sup. delle acque, magistrato Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato	L. 154/1981, art. 4, comma 1	SI
Presidente e assessore di giunta provinciale, sindaco e assessore dei comuni compresi nel territorio	L. 154/1981, art. 4, comma 1 [Articolo 65 TUEL <i>(Incompatibilità per consigliere</i>	SI

²⁸ Le cause di incompatibilità si applicano anche agli assessori esterni. In tal senso, il comma 5 dell'art. 50 dello Statuto della Regione Piemonte, che così recita: *"5. I componenti della Giunta sono nominati in numero non superiore a tre assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale."*

della Regione	<i>regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale)</i> 1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonché il sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale.]	
Amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che riceva dalla stessa una sovvenzione continuativa, in tutto o in parte facoltativa quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente	L. 154/1981, art. 3, comma 1	SI
Colui che come titolare, amministratore dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse della Regione ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dalla Regione in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione	L. 154/1981, art. 3, comma 1	SI
Consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai due punti precedenti	L. 154/1981, art. 3, comma 1	SI
Colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo (non in materia tributaria), con la Regione	L. 154/1981, art. 3, comma 1	SI
Colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato della Regione ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato,	L. 154/1981, art. 3, comma 1	SI

dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito		
Colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi della Regione abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del D.P.R. 602/1973.	L. 154/1981, art. 3, comma 1	SI
Colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione	L. 154/1981, art. 3, comma 1	SI
Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale	D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 <i>“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”</i> , art. 11, comma 2 , lett. a)	SI
Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale	D.Lgs. 39/2013 art. 12, comma 3, lett. a)	SI
Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale	D.Lgs. 39/2013 art. 13, comma 2, lett. a)	SI
Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amm. nelle aziende sanitarie locali di una regione	D.Lgs. 39/2013, art. 14, comma 2, lett. a)	SI

Cause di incompatibilità e di ineleggibilità sopravvenute e loro rimozione (art. 7 L. 154/1981)

Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dalla presente legge come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla presente legge il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.

Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverli o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

La deliberazione, adottata d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.

Spetta peraltro allo Stato e, per esso, all' Autorità giudiziaria, il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento²⁹.

La concorrenza di due distinte garanzie, la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale, sono entrambe *orientate in definitiva allo scopo comune dell'eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri - si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch'esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all'organo collegiale a opera e nell'interesse dell'organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell'interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda*³⁰.

²⁹ A norma dell'art. 7, commi da tre a otto, della legge 23 aprile 1981, n. 154. I ricorsi sono promossi a norma dell'articolo norma degli articoli 9-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali) e 19, secondo e terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

³⁰ Cfr sent. Corte cost. 357/1996

Incandidabilità alle elezioni regionali

INCANDIDABILITÀ ALLE ELEZIONI REGIONALI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Giudice costituzionale	L. 11 marzo 1953, n. 87 (<i>Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale</i>) (art. 7, comma quinto)
Coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati	D. lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (<i>Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190</i>) (Art. 7, comma 1, lett. a).
Coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a)	Art. 7, comma 1, lett. b), d.lgs. 235/12
Coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale	Art. 7, comma 1, lett. c), d.lgs. 235/12
Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della	Art. 7, comma 1, lett. d), d.lgs. 235/12

reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c)	
Coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo	Art. 7, comma 1, lett. e), d.lgs. 235/12
Coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all' <i>articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159</i>	Art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 235/12
Nessuno può presentarsi come candidato in più di due regioni. I consiglieri regionali in carica non possono candidarsi alla medesima carica in altro consiglio regionale	Art. 7, comma 1, legge 154/1981

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse³¹.

Le modalità di espressione del voto

La votazione per il rinnovo dei Consigli regionali avviene su un'unica scheda che reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di tutte le liste provinciali affiancato, sulla medesima linea, da un apposita riga riservata all'espressione dell'eventuale unica preferenza³². Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla Presidenza della Giunta e, a lato di quest'ultimo il contrassegno ovvero i contrassegni della lista regionale.

Sia il primo rettangolo relativo alle liste provinciali, che l'indicazione del capolista della lista regionale con i relativi contrassegni sono inseriti all'interno di un rettangolo più ampio.

³¹ D.Lgs. 31-12-2012 n. 235, art. 7 comma 3

³² L. 108/1968 art. 13

Nel caso in cui più liste provinciali siano collegate alla medesima lista regionale, il nome del candidato presidente (compreso il/i contrassegni) sono posti al centro del secondo rettangolo e la collocazione progressiva delle liste provinciali a lui collegate sulla scheda è decisa mediante sorteggio; così come è il risultato di un sorteggio anche la disposizione dei rettangoli più ampi all'interno della scheda.

L'elettore può esprimere il suo voto con differenti modalità:

- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, senza esprimere alcuna preferenza. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale e si trasferisce automaticamente alla lista regionale collegata e al relativo candidato Presidente della Giunta;
- può votare per una lista provinciale, contrassegnando il corrispondente simbolo riportato sulla scheda, esprimere una preferenza per un candidato di quella lista e contrassegnare anche il simbolo o il nominativo del candidato Presidente della Giunta. Il voto si intende espresso a favore della lista provinciale, a favore della lista regionale e del candidato Presidente e a favore del candidato della lista provinciale;
- può votare esprimendo soltanto la preferenza, senza contrassegnare alcun simbolo o lista. Il voto si intende espresso a favore del candidato della lista provinciale prescelto, alla lista provinciale stessa e si intende espresso anche per il candidato Presidente della Giunta regionale collegato;
- può votare per il candidato Presidente della Giunta, contrassegnando il simbolo, oppure facendo un segno sul nome dello stesso candidato. Il voto si intende espresso solo per la lista regionale e per il candidato presidente, ma non si trasferisce ad alcuna lista provinciale collegata.
- può votare per il candidato Presidente della Giunta (e la relativa lista regionale), contrassegnandone il simbolo e, anche, per una lista provinciale non collegata, facendo un segno sul corrispondente contrassegno. E' questa la possibilità di esprimere il cosiddetto **voto disgiunto**.

Di conseguenza:

- il voto espresso per una lista provinciale si intende espresso anche a favore del candidato Presidente della Giunta, (ovvero per la lista regionale da esso guidata);
- il voto espresso solo per il candidato Presidente della Giunta (ovvero per la lista regionale da esso guidata), non si estende ad alcuna delle liste provinciali collegate.

E' fondamentale, in ogni caso che, nel corso dello scrutinio, trovi piena applicazione il principio di cui all'articolo 64 del DPR 570/60 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), secondo il quale... ”**indipendentemente da errori**

ortografici o simili, la validità del voto deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la effettiva volontà dell'elettore”.

La formula elettorale

Per la trattazione della formula, sotto il profilo normativo, si richiama integralmente l'articolo 15 della L. 108/68, così come modificato dalla L. 43/95, e l'articolo 5 della L. cost. 1/99, ai quali si rinvia per il riscontro con il testo di legge.

I quattro quinti dei consiglieri vengono eletti in circoscrizioni coincidenti con le province; il metodo utilizzato è quello c.d. del quoziente³³ corretto secondo la formula Droop³⁴.

L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo aver provveduto allo spoglio delle schede pervenute dalle sezioni, determina la cifra elettorale³⁵ di ogni lista provinciale e di ciascuna lista regionale.

Successivamente inizia le operazioni per arrivare a ripartire i seggi tra le liste; a tal fine, preliminarmente, individua il quoziente elettorale circoscrizionale dividendo la somma dei voti validi di tutte le liste ammesse al riparto per il numero dei seggi, assegnato alla circoscrizione, aumentato di una unità.

L'Ufficio poi divide i voti validi ottenuti da ciascuna lista che abbia superato la soglia di sbarramento³⁶ per il quoziente elettorale circoscrizionale e attribuisce a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti interi così ottenuti, ossia quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

Non tutte le liste, come sopra specificato, possono concorrere all'assegnazione dei seggi, ma solo quelle che hanno superato, oltre alla suddetta soglia di sbarramento anche la soglia rappresentata dal quoziente elettorale³⁷.

L'ufficio elettorale circoscrizionale, a questo punto, determina la cifra individuale di ogni candidato³⁸ e forma una graduatoria dei candidati di ciascuna lista in base alle rispettive cifre individuali.

Infine il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti consiglieri, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, i candidati che hanno ottenuto le cifre elettorali più elevate.

³³ Con questo metodo i seggi vengono attribuiti sulla base di una frazione, il quoziente, che rappresenta i voti necessari per ottenere un seggio: detto quoziente si ottiene rapportando il numero di voti validamente espressi nel collegio (cifra elettorale circoscrizionale) al numero di seggi da attribuire nello stesso collegio.

³⁴ Ossia aumentando di una unità il numero dei seggi della circoscrizione, che rappresenta il denominatore della frazione di cui alla nota 4.

³⁵ La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli contestati e provvisoriamente non assegnati ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

³⁶ L. 23-2-1995 n. 43 “Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario” art. 7: *Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.*

³⁷ Potrebbe accadere, ad esempio, che un partito collegato ad una lista regionale con un risultato superiore al 5%, non riesca ad ottenere alcun seggio perché i suoi voti sono inferiori al quoziente necessario.

³⁸ Data dalla somma dei voti di preferenza validi ottenuti nelle singole sezioni della circoscrizione.

Tutte le operazioni sopra descritte sono verbalizzate in duplice esemplare: per il deposito nella cancelleria del Tribunale ovvero per essere inviato all'Ufficio centrale regionale .

L'Ufficio centrale regionale successivamente provvede a determinare:

quanti siano i seggi eventualmente non assegnati rispetto al totale attribuito alle circoscrizioni;

la somma dei voti residuati di ciascuna lista, considerati anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente.

Tutti i seggi di cui al numero 1) sono attribuiti a livello regionale sulla base dei quozienti interi e dei più alti "resti".

L'ufficio dapprima calcola il c. d. "quoziente regionale", dividendo il totale dei voti residui - di tutte le liste ammesse al riparto - per il numero complessivo dei seggi ancora da attribuire³⁹; successivamente dividerà la cifra elettorale di ogni lista per tale divisore e assegnerà alla stessa un numero di seggi corrispondente ai quozienti interi ottenuti.

I seggi eventualmente ancora da attribuire verranno assegnati a ciascuna lista in base all'ordine decrescente dei rispettivi resti⁴⁰ e nel caso di parità si procederà a sorteggio.

Per assegnare i seggi ottenuti da ciascuna lista alla rispettiva circoscrizione, l'Ufficio moltiplica per cento i voti residuati di ciascuna lista ammessa al riparto e divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale di ciascuna circoscrizione, formando così una graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale.

Anche in questo caso il seggio è assegnato al candidato che nella lista della circoscrizione ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

L'ufficio centrale regionale determina la cifra elettorale attribuita a ciascuna lista regionale e individua altresì il totale dei seggi assegnati ai gruppi di liste collegati con ciascuna lista regionale. Individua, quindi, quale lista regionale abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale e proclama eletto il capolista presidente della Giunta regionale.

Vengono poi proclamati consiglieri i candidati compresi nella lista regionale tenendo conto che:

- qualora le liste provinciali, collegate alla lista regionale vincente, abbiano già ottenuto una percentuale di seggi pari o superiore al 50% dei seggi del consiglio (25), la quota maggioritaria si dimezza e l'ufficio centrale regionale proclama eletti i primi candidati compresi nella lista regionale fino alla concorrenza del 10% dei seggi (cinque) assegnati al Consiglio ⁴¹.

³⁹ Di questa divisione si prende in considerazione solo la parte intera.

⁴⁰ Si intende la parte decimale dopo la virgola.

⁴¹ I restanti seggi verranno ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale vincente; a tal fine l'ufficio centrale regionale divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste sono attribuiti nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui al decimo e undicesimo comma dell'art 15 della legge 108/1968, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora

- qualora invece le liste provinciali collegate alla lista regionale vincente abbiano ottenuto una percentuale inferiore al 50% dei seggi assegnati al consiglio assegna alla lista regionale l'intera quota di seggi(dieci).

L'articolo 17⁴² dello Statuto della Regione Piemonte stabilisce che il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta e da cinquanta consiglieri.

Diventa pertanto inapplicabile quanto previsto nell'articolo 15, comma 13 n. 7 della legge 108/68 che prevede l'attribuzione di seggi aggiuntivi per garantire all'insieme dei gruppi di liste collegati al nuovo presidente della Regione rispettivamente il 55% ovvero il 60% dei seggi consiliari a seconda che la relativa lista regionale abbia ottenuto meno o più del 40% dei voti.

La propaganda elettorale

La campagna elettorale e le relative forme di propaganda in luoghi pubblici e aperti al pubblico sono disciplinate da una normativa organica, contenuta nelle seguenti leggi:

- legge 4 aprile 1956, n. 212 - “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”;
- legge 24 aprile 1975, n. 130 - “Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”;
- legge 10 dicembre 1993, n. 515 - “Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”;
- legge 22 febbraio 2000, n. 28 - “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”.
- legge 6 novembre 2003, n. 313 “Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali

Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di

attribuito il seggio ai sensi del decimo comma. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano già dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

⁴² In conformità con quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art 14 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, conv. in legge con mod. dalla legge 148/11, che ha imposto una soglia numerica alla composizione dei Consigli regionali in rapporto alla consistenza demografica della singola regione.

quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni⁴³.

L'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che a tal fine non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro attività.

Sono comunque consentite le attività di comunicazione svolte in forma impersonale e le attività aventi carattere di indispensabilità per l'assolvimento delle funzioni proprie dell'organo.

Accesso ai mezzi di informazione

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.⁴⁴

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina dell'articolo 4 della legge 28/2000, nelle forme di comunicazione politica radiotelevisiva e di messaggio politico autogestito.

La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per la concessionaria pubblica e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce la ripartizione degli spazi nelle emittenti private nazionali e locali tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

- nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti in Consiglio regionale, nonché tra quelli non presenti purché rappresentati in uno dei due rami del Parlamento nazionale o nel Parlamento europeo;

⁴³ L. 28/2000 art. 9

⁴⁴ L. 515/1993 art. 1 co. 5

- nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e le liste in competizione che abbiano presentato candidature in circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione.

Agevolazioni postali e fiscali⁴⁵

Nei 30 giorni che precedono la votazione, sono accordate a ciascuna lista ovvero a ciascun candidato tariffe postali agevolate per gli invii di materiale elettorale per un numero di copie pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati⁴⁶.

Nei 90 giorni precedenti le elezioni, sono previste agevolazioni fiscali (aliquota Iva 4%) per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati.

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici⁴⁷

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle votazioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM).

Sono esclusi da questa limitazione gli organi ufficiali di stampa dei partiti e le stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

⁴⁵ L. 515/1993 artt. 17-18-20

⁴⁶Cfr. D.l. 24-4-2014 n. 66, art. 18, co. 1; il fornitore del servizio postale universale è autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative per offrire tariffe agevolate. Sul sito <http://www.poste.it>, saranno consultabili le istruzioni diramate dalle Poste Italiane S.p.A ai propri uffici territoriali e le modalità da osservare per usufruire di tali agevolazioni.

⁴⁷ L. 28/200art. 7

Messaggi radiotelevisivi autogestiti

Dalla data di presentazione delle candidature e fino alla chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti sia a titolo gratuito (in forza dell'articolo 4, commi 3 e 5, della legge 28/2000, posto che in periodi diversi da quello elettorale non è concessa alle emittenti locali se non la comunicazione politica a pagamento), sia a pagamento.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, "La trasmissione dei messaggi autogestiti ... è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi".

Al comma 3 sono individuati i criteri ai quali le emittenti nazionali e quelle locali devono attenersi ai fini della trasmissione dei messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità.

Tali criteri stabiliscono che:

- gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
- i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
- i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
- ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
- ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato.

Le emittenti locali che intendono diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento devono dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante la trasmissione di un avviso, da trasmettere almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto⁴⁸.

⁴⁸ L. 28/2000 art. 4 co 5

Affissioni - propaganda a mezzo di manifesti e giornali murali

La materia è regolata dalla legge 212/1956, come modificata dalla legge 130/1975.

In base a tale normativa la propaganda elettorale, sia diretta sia indiretta, mediante affissioni negli appositi spazi a ciò destinati dal comune, ha inizio a decorrere dal 30° giorno antecedente le elezioni ⁴⁹.

Sussiste il divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi destinati a ciò da ciascun comune, nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate, recinzioni⁵⁰ ed a maggior ragione, a tutela dell'estetica cittadina, su monumenti ed opere d'arte di qualsiasi genere ⁵¹.

Sono vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate tra i vari candidati, gruppi o partiti⁵².

Per la parte di propria competenza, le Amministrazioni comunali, dal momento dell'assegnazione degli spazi per l'affissione dei manifesti elettorali – sono tenute, per legge, a provvedere alla defissione e/o imbiancatura dei manifesti affissi fuori dagli spazi autorizzati - per ciascun candidato o lista, nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata; le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile⁵³.

In sede di repressione della violazione di cui trattasi, essendo la sanzione di natura amministrativa, va applicata la normativa prevista dalla legge 689/1981.

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

Dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni è consentito l'uso degli altoparlanti su automezzi, nell'esclusiva funzione prevista dall'articolo 7, secondo comma ⁵⁴ della legge 130/1975, nel giorno della manifestazione e di quello precedente.

La violazione della norma è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 a euro 1032,91⁵⁵.

Ai sensi dell'articolo 59 del D.P.R. 495/1992 per la pubblicità elettorale fonica occorre l'autorizzazione del sindaco⁵⁶.

⁴⁹ Ai sensi dell'art. 5 della legge 212/56 le affissioni possono avvenire soltanto a seguito della ripartizione degli spazi da parte della Giunta Comunale che decide tra il 33° e il 30° giorno precedente a quello fissato per le elezioni.

⁵⁰ L. 212/1956 art. 1

⁵¹ D. lgs 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 162

⁵² L. 212/1956 art. 3, co. 3

⁵³ L. 515/1993 come modificata, art. 15

⁵⁴ per il preannuncio di comizi o riunioni di propaganda elettorale e soltanto dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diversa e più restrittiva disposizione dell'ente locale interessato

⁵⁵ la Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52 ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 15, diciassettesimo comma, L. 10 dicembre 1993, n. 515, nella parte in cui permette che il fatto previsto dal presente articolo 7 venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000 anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Se tale propaganda si svolge in più comuni l'autorizzazione deve essere, invece, rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni interessati⁵⁷.

Propaganda mobile e volantini⁵⁸

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, sono vietati:

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.
- e' ammessa la propaganda figurativa non luminosa su mezzi mobili, a condizione di rispettare la "mobilità" del mezzo che potrà effettuare solo brevi fermate, ma non soste prolungate oltre i 15 minuti. E' consentita la distribuzione individuale di volantini. La contravvenzione a tale norma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €103,29 a € 1032,91⁵⁹.

Sondaggi politici ed elettorali

Dal 15° giorno antecedente quello della votazione sino alla chiusura delle operazioni di votazione è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto⁶⁰.

In ogni caso i sondaggi i risultati dei sondaggi realizzati nel periodo consentito possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- committente e acquirente;

⁵⁶ Art. 59 Art. 23 Cod. Str. - Pubblicità fonica:

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

⁵⁷ D.P.R. 495/1992, art. 59 co.4

⁵⁸ L. 212/1956 art. 6 e L. 130/1975 art. 7 co. 1

⁵⁹ La violazione della prescrizione era considerata contravvenzione e punita con un'ammenda la cui misura è stata elevata dall'art. 113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 a un importo da £ 100.000 a £ 100.000.000. Successivamente il comma 17 dell'art. 15, L. 10 dicembre 1993, n. 515, ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.

⁶⁰ L. 28/2000 art 8

- criteri seguiti per la formazione del campione;
- metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazioni dei dati;
- numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- domande rivolte;
- percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- data in cui è stato realizzato il sondaggio.

L'attività degli istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ulteriori divieti di propaganda elettorale⁶¹

Dal giorno precedente e in quello della votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, e le nuove affissioni di stampati, giornali murali o manifesti.

Nel giorno della votazione è inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale nel raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È, invece, consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Modalità di svolgimento dei comizi e manifestazioni elettorali

Dal trentesimo giorno antecedente quello della votazione possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo del preavviso al Questore previsto dall'articolo 18 del R.D. 773/1931, T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza⁶².

Con decorrenza dal giorno di indizione dei comizi elettorali, i Comuni, sulla base di proprie norme regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale fra loro, i locali di proprietà comunale, già predisposti per conferenze e dibattiti; parimenti possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.⁶³

Inizio del divieto di propaganda

Nel giorno precedente la votazione, e nella giornata di votazione sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale, diretta od indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda. Nei giorni delle votazioni è

⁶¹ L. 212/1956 art. 9

⁶² L. 130/1975 art. 7 co. 3

⁶³ L. 515/1993 art. 19

vietata, altresì, qualsiasi forma di propaganda elettorale nel raggio di duecento metri dall'ingresso dei seggi ⁶⁴

Spese per la propaganda elettorale

La disciplina della raccolta dei fondi e le spese per la propaganda elettorali, qualora non sia regolata da un'espressa disciplina di fonte regionale, è prevista nella legge 23 febbraio 1995, n. 43 "*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*" nonché in parte degli articoli della legge 10 dicembre 1993 n. 515 "*Disciplina delle campagne elettorali per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", a cui la legge 43 espressamente rinvia⁶⁵.

Raccolta fondi per il finanziamento della propaganda elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni, coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**⁶⁶.

Il candidato dichiara per iscritto al **Collegio regionale di garanzia elettorale**⁶⁷ competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario

64 L. 212/1956 art. 9 come modificato

65 Il comma 4 dell'art. 5 della l. 43/1995 prevede:

4. Alle elezioni dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario si applicano le disposizioni di cui ai seguenti articoli della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni:

a) articolo 7, commi 3 e 4, con esclusione dei candidati che spendono meno di lire 5 milioni avvalendosi unicamente di denaro proprio fermo restando l'obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio regionale; commi 7 e 8;

b) articolo 8, intendendosi sostituiti ai Presidenti delle Camere i Presidenti dei consigli regionali;

c) articolo 11;

d) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere con il presidente del consiglio regionale; comma 2; comma 3, intendendosi sostituiti i Presidenti delle Camere con il Presidente del consiglio regionale; comma 4, intendendosi sostituito l'Ufficio elettorale circoscrizionale con l'Ufficio centrale circoscrizionale;

e) articolo 13;

f) articolo 14;

g) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; commi 7 e 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti a quelli di cui al comma 1 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il Presidente del consiglio regionale; commi 11 e 12; comma 13, intendendosi per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni; commi 14 e 15; comma 16, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 3 del presente articolo e per contributo alle spese elettorali quello di cui all'articolo 1 della citata legge 18 novembre 1981, n. 659; comma 19, primo periodo.

66 L. 515/1993 art. 7

67 L. 515/1993 art. 13: "Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti

elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

La nomina del mandatario va fatta dal candidato su apposito modello, la firma deve essere autenticata e va depositata presso il Collegio regionale di garanzia elettorale⁶⁸.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato.

I candidati che spendono meno di € 2.582,28, avvalendosi unicamente di denaro proprio, sono esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente.

Sono comunque obbligati a presentare la dichiarazione delle spese sostenute al Collegio regionale di garanzia elettorale e, se eletti, anche al Presidente del Consiglio regionale.

Spese per la campagna elettorale sostenute dai candidati

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali che si presenta nella lista regionale non possono superare il limite massimo di € 38.802,85⁶⁹.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alle elezioni regionali per una lista provinciale non possono superare l'importo massimo dato dalla cifra fissa pari a € 38.802,85 incrementato di un'ulteriore cifra pari al prodotto di € 0,0061 per ogni cittadino residente nella circoscrizione elettorale⁷⁰.

Per coloro che si candidano in più liste provinciali le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una candidatura aumentato del 10%.

Per coloro che si candidano in una o più circoscrizioni provinciali e nella lista regionale, le spese per la campagna elettorale non possono comunque superare l'importo più alto consentito per una delle candidature in una delle circoscrizioni provinciali aumentato del 30%.

Le spese per la propaganda elettorale espressamente riferite ai candidati, ad eccezione del capolista nella lista regionale, ancorché sostenute dai partiti di appartenenza o dalle liste, sono computate, ai fini dei limiti di spesa, tra le spese dei singoli candidati, eventualmente pro quota.

Tutte le spese sostenute per la propaganda elettorale devono essere quantificate nella dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte ex art. 2, comma 1 n. 3, L. 441/1982.

effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente. (omissis)"

⁶⁸ Cfr. link http://www.distretto.torino.giustizia.it/Distretto/modulistica_distretto.aspx?gruppo=253

⁶⁹ L. 43/1995 art 5 co. 1

⁷⁰ L. 43/1995 art 5 co. 1

Spese per la campagna elettorale sostenute da ciascun partito, movimento o lista

Le spese per la campagna elettorale, con esclusione di quelle per la propaganda elettorale riferite ai candidati e computate tra le spese dei singoli pro quota, non possono superare l'importo di € 1,00 moltiplicato per il numero complessivo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali nelle circoscrizioni provinciali in cui ha presentato proprie liste⁷¹.

Dichiarazione spese sostenute e obbligazioni assunte per la propaganda elettorale dai candidati

I consiglieri eletti devono presentare : entro 3 mesi dalla data delle elezioni ⁷²:

- una dichiarazione⁷³ concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti⁷⁴.
- un rendiconto, da allegare alla dichiarazione, relativo ai contributi e servizi ricevuti⁷⁵;

Anche i candidati non eletti sono tenuti a depositare la dichiarazione e allegati nel termine di tre mesi dalla data delle elezioni.

I **Consiglieri regionali** devono consegnare la dichiarazione⁷⁶:

- **all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale**
- **al Collegio regionale di garanzia elettorale che ne cura la pubblicità**

I candidati non eletti devono consegnare la dichiarazione al solo Collegio regionale di garanzia elettorale⁷⁷.

La dichiarazione deve concernere le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi

⁷¹ L. 43/1995 art. 5 comma 3

⁷² L.42/1995 art 5 comma 5

⁷³ L. 441/1982 art. 2 n. 3

⁷⁴ Si riferisce alle erogazioni di finanziamenti o contributi da parte di uno stesso soggetto relative, per un importo che nell'anno superi € 5.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi che possono esser dichiarati dai candidati a mezzo autocertificazione.

⁷⁵ L. 515/1993 art. 7 co. 6

⁷⁶ L. 515/1993 art. 7 co. 6

⁷⁷ L.515/1993 art. 7 co. 7

propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte⁷⁸.

La stessa dichiarazione deve anche quantificare, eventualmente pro-quota, le spese per la propaganda elettorale sostenute dal partito di appartenenza o dalla lista, ed espressamente riferite al candidato, ad eccezione del capolista della lista regionale⁷⁹.

Per “spese relative alla campagna elettorale”⁸⁰ si intendono quelle attinenti:

- a) alla produzione, all’acquisto o all’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) alla distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazioni, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) all’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) alla stampa, alla distribuzione e raccolta dei moduli, all’autenticazione delle firme e all’espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale .

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria in percentuale fissa del 30% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate⁸¹ .

Rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti⁸²

Alla dichiarazione⁸³ deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti e alle spese sostenute nei quali siano riportati attraverso l’indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato:

- i contributi e servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 3.000,00⁸⁴ nonché tutti i contributi e servizi provenienti da soggetti diversi, qualunque sia l’importo o il valore; al rendiconto vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancari o postali utilizzati.

Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate.

⁷⁸ L.R 16/1983 art 2 co.1 lett c)

⁷⁹ L.43/1985 art. 5 co. 2

⁸⁰ L. 515/1993 art 11 co. 1

⁸¹ L. 515/1993 art 11 co. 2

⁸² L. 43/1995 art.5 co.4 lett a) e L. 515/1993 art. 7 co. 6

⁸³ L. 515/1993 art. 7 co. 6, secondo periodo.

⁸⁴ Cfr. L. 515/1993 art. 7 co. 6 e L. 659/1981 art. 4 co.3

Alla redazione del rendiconto sono tenuti anche i candidati che hanno speso meno € 2.582,28 avvalendosi unicamente di denaro proprio, pur essendo esclusi dall'obbligo di nominare un mandatario e dell'apertura del conto corrente⁸⁵.

Contributi per la campagna elettorale

Candidati, partiti o movimenti politici possono ricevere contributi da enti, associazioni e società. I finanziamenti da parte delle società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti nel bilancio, sempre che non siano espressamente vietati dalla legge.

Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 % o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, nonché delle cooperative sociali e dei consorzi disciplinati dalla legge n. 381/1991, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

Tale divieto si applica anche alle società con partecipazione di capitale pubblico pari o inferiore al 20 per cento, nonché alle società controllate da queste ultime, ove tale partecipazione assicuri comunque al soggetto pubblico il controllo della società⁸⁶.

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi a partiti o loro articolazioni politico-organizzative per un importo che nell'anno superi € 3.000,00 sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari⁸⁷.

Obblighi di trasparenza in ordine ai contributi ricevuti introdotti dalla legge 9 gennaio 2019 n. 3 *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”*

Questa norma introduce misure intese a rafforzare gli obblighi di trasparenza di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici relativamente ai contributi ricevuti.

⁸⁵ L. 43/1995 art. 5 co. 4

⁸⁶ L. 195/1974 art. 7

⁸⁷ L. 659/1981 art. 4 comma3 come modificato, infine, dall'art. 1, comma 18, L. 3/2019

Il comma 11 dell'art. 1 prevede, per i partiti e i movimenti politici nonché per le liste (e per i candidati alla carica di sindaco che partecipano alle elezioni nei comuni con più di 15.000 abitanti) l'obbligo di annotare - entro il mese successivo a quello della percezione - in un apposito registro, per ogni contributo ricevuto, l'identità dell'erogante, l'entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell'erogazione. Tali dati devono essere riportati nel rendiconto del partito o movimento politico e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet. Con l'erogazione dei contributi o delle prestazioni si intende prestato il consenso alla pubblicità dei dati da parte dei soggetti erogatori. Gli obblighi di pubblicità in questione riguardano tutti i contributi elargiti in denaro complessivamente superiori a € 500,00 annui per soggetto erogatore o le prestazioni o le altre forme di sostegno di valore equivalente.

Sono esenti le attività a contenuto non commerciale, professionale o di lavoro autonomo di sostegno volontario all'organizzazione e alle iniziative del partito o movimento politico, fermo restando per tutte le elargizioni l'obbligo di rilasciarne ricevuta.

Per i partiti e i movimenti politici, è introdotto il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da Governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate ad obblighi fiscali in Italia.

È inoltre introdotto il divieto, per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali, di elargire contributi ai partiti o movimenti politici.

Per i soggetti titolari di cariche elettive e di governo viene introdotto l'obbligo di corredare la dichiarazione patrimoniale e di reddito con l'indicazione di quanto ricevuto per ogni importo annuo superiore a 500,00 euro⁸⁸ (anziché 5.000,00 come previsto dalla legislazione previgente), ricevuto direttamente o attraverso comitati di sostegno; di tali dichiarazioni è data evidenza nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano quando sono pubblicate nel sito internet del rispettivo ente.⁸⁹

E' inoltre individuato in € 500,00 (anziché 5.000,00 come previsto dalla legislazione previgente) il tetto sopra il quale i rappresentanti legali dei partiti beneficiari dei contributi erogati in favore dei partiti iscritti nel registro⁹⁰ sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera dei deputati l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti o contributi di importo superiore, nell'anno, a tale somma, e la relativa documentazione contabile.

Si dispone inoltre che tale obbligo debba essere adempiuto entro il mese solare successivo a quello di percezione del finanziamento o del contributo, anziché entro 3 mesi come previsto dal testo vigente. In caso di inadempienza al predetto obbligo ovvero in caso di dichiarazioni mendaci, si applica la disciplina sanzionatoria di cui al sesto comma dell'articolo 4 della citata legge n. 659 del 1981. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi

⁸⁸ L. 3/2019 art. 1 co. 17 le parole «superiore alla somma di 5.000 euro l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «superiore alla somma di 500 euro l'anno»

⁸⁹ Cfr. art. 5 comma 2 bis, D.L. 149/2013, come convertito e modificato da art. 1 co. 17 lett. a) L. 3/2019

⁹⁰ Cfr. art. 4 co. 2 D.L. 149/2013, come convertito.

importi è pubblicato in maniera facilmente accessibile nel sito internet ufficiale del Parlamento italiano contestualmente alla sua trasmissione alla Presidenza della Camera. L'elenco dei soggetti che hanno erogato i predetti finanziamenti o contributi e i relativi importi è pubblicato, come allegato al rendiconto di esercizio, nel sito internet del partito politico. Ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di pubblicazione nei siti internet non è richiesto il rilascio del consenso espresso degli interessati⁹¹.

Publicità e controllo delle spese elettorali

Publicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi⁹²

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nella consultazione elettorale devono presentare alla Corte dei Conti, entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale, intendendosi tale il periodo intercorrente fra la data di convocazione dei comizi e il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni⁹³, e alle relative fonti di finanziamento ⁹⁴.

Copia del consuntivo va depositata anche presso l'Ufficio centrale circoscrizionale competente che ne cura la pubblicità ⁹⁵.

I controlli sono limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse; tali controlli devono essere conclusi entro sei mesi dalla presentazione, salvo che l'apposito collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non ad altri tre mesi.

La Corte dei Conti riferisce direttamente al Presidente del Consiglio regionale sui risultati del controllo seguito e cura la pubblicità delle risultanze di tale verifica.

Publicità e controllo spese elettorali dei candidati ⁹⁶

Il **Collegio regionale di garanzia elettorale**, istituito presso la Corte d'appello, in mancanza presso il Tribunale di capoluogo di ogni regione, riceve le dichiarazioni concernenti le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 2, comma 1, n. 3, L. 441/82) e i rendiconti relativi ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute e ne verifica la regolarità.

⁹¹ Cfr. art. 1, comma 17, lett. b), nn. da 1) a 6), L. 3/2019

⁹² L. 43/1995 art. 5 co. 4 per i rinvii alla L. 515/1993

⁹³ L. 515/1993 art. 12 co. 1bis

⁹⁴ L. 515/1993 art. 12 co.1

⁹⁵ L. 515/1993 art. 12 co. 4

⁹⁶ L. 515/1993 art. 14

Le dichiarazioni e i rendiconti sono liberamente consultabili presso gli uffici del Collegio e ciascun elettore, nel termine di 120 giorni dalle elezioni, può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Se il Collegio non contesta la regolarità di dichiarazione e rendiconti, gli stessi si considerano approvati trascorsi centottanta giorni dalla ricezione.

Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato il quale ha facoltà di presentare entro quindici dalla comunicazione giorni memorie e documenti.

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio regionale di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto, nei casi espressamente previsti dall'articolo 15 della L. 515/93.

In caso di mancato deposito della dichiarazione presso il Collegio regionale di garanzia elettorale, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria⁹⁷ da € 25.822,84 ad € 103.291,38, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni.

La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, rientra in uno dei casi che comportano la decadenza dalla carica⁹⁸.

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo ⁹⁹.

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto, comporta oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica¹⁰⁰.

I casi di irregolarità nelle dichiarazioni e di mancato deposito dei consuntivi sono disciplinati nei commi 11 e 12 dell'articolo 15 della legge 515 a cui si rinvia.

Publicità della situazione patrimoniale

La legge regionale 5 settembre 1983 n. 16 rinvia, quanto alle modalità intese ad assicurare la pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria dei consiglieri regionali, ai principi insiti nella legge 4 luglio 1982 n. 441.

Pertanto, entro tre mesi dalla proclamazione, i Consiglieri regionali sono tenuti a depositare presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una dichiarazione concernente :

- i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;
- le azioni di società;

⁹⁷ L. 515/1993 art. 15 co. 5

⁹⁸ Cfr. L. 515/1993 art 15 co.8

⁹⁹ L. 515/1993 art. 15 co.6

¹⁰⁰ L. 515/1993 art. 15 co. 9

- le quote di partecipazione a società;
- l'esercizio di funzioni di amministratore o sindaco di società.

Tale dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, deve contenere la formula "sul mio onere affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

I Consiglieri devono allegare anche copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti a irpef, nonché una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ha fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della L. 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti afferenti la situazione patrimoniale e reddituale concernono anche le posizioni del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.